

(N. 525)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 1984

#### Norme per il funzionamento della Corte d'appello di Salerno

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 18 gennaio 1983, n. 11, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 26 gennaio 1983, è stata istituita la corte d'appello autonoma di Salerno, con giurisdizione sui territori compresi nelle circoscrizioni dei tribunali di Salerno, Sala Consilina e Vallo della Lucania. La Corte è entrata in funzione il 4 agosto 1983, a seguito del decreto ministeriale 12 luglio 1983.

Con la legge, tuttavia, non è stato previsto l'aumento della dotazione organica, nel ruolo generale della magistratura, dei posti di presidente di sezione di cassazione ed equiparati, qualifica richiesta per il primo presidente e il procuratore generale della Corte d'appello.

Poichè il numero dei posti della cennata qualifica è tassativamente determinato in tabelle annesse a leggi e, da ultimo, in 102 unità con la tabella *B* allegata alla legge

22 dicembre 1973, n. 884, l'aumento dei due posti necessari è possibile solo con apposita previsione legislativa.

A tanto si provvede con il primo comma dell'articolo 1 del presente disegno di legge.

Nel secondo comma dello stesso articolo è, poi, prevista la connessa variazione delle relative tabelle da effettuare con decreto del Presidente della Repubblica entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Dall'istituzione della Corte d'appello autonoma di Salerno consegue, altresì, la necessità di adottare una normativa transitoria che consenta l'immediata elezione del consiglio giudiziario del distretto della Corte suddetta, atteso che l'articolo 212 dell'ordinamento giudiziario prevede la costituzione di un consiglio giudiziario presso ogni sede di Corte d'appello e sulla considerazione che le prossime elezioni per i rinnovi dei con-

sigli stessi si svolgeranno solo nell'aprile del 1985.

A tanto si è provveduto con il primo comma dell'articolo 2, che indica la prima domenica successiva al trentesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge quale data per l'elezione del consiglio giudiziario.

Il secondo comma prevede, poi, che al rinnovo del consiglio giudiziario della Corte d'appello di Salerno si provvede contestualmente a quello degli altri consigli giudiziari.

Il terzo comma prevede, infine, che sino all'entrata in funzione del consiglio giudi-

ziario della Corte d'appello di Salerno le relative attribuzioni siano esercitate dal consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Napoli, e ciò al fine di evitare un vuoto istituzionale.

L'onere finanziario, conseguente all'aumento di due unità del ruolo organico della magistratura, è di complessive lire 76 milioni circa in ragione di anno. Esso, peraltro, per la sua modesta entità, è tale da essere assorbito nell'onere globale previsto nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia per il trattamento economico dei magistrati, tenuto conto anche delle numerose vacanze esistenti nel ruolo di detto personale.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Sono istituiti i posti di presidente della Corte di appello di Salerno e di procuratore generale della Repubblica presso la Corte medesima.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, si provvederà, con decreto del Presidente della Repubblica, alle variazioni della tabella *B* allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, e successive modificazioni, e della tabella *B* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive modificazioni.

**Art. 2.**

L'elezione del consiglio giudiziario del distretto della Corte d'appello di Salerno ha luogo la prima domenica successiva al trentesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

Al rinnovo del consiglio giudiziario di cui al comma precedente si procede contestualmente a quello degli altri consigli giudiziari previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 214.

Sino all'entrata in funzione del consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Salerno, le relative attribuzioni sono esercitate dal consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Napoli.

**Art. 3.**

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 76 milioni in ragione di anno, si provvede a carico del capitolo n. 1500 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1984 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

**Art. 4.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.